



ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA  
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA  
IN PROVINCIA DI CUNEO "D. L. BIANCO"

## Determinazione del Segretario amministrativo

**N. 19 del 31 marzo 2010**

**Oggetto:** Autorizzazione alla corresponsione al personale dipendente, dell'indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e con le modalità previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, riferita al biennio contrattuale 2010/2011.

### **Il Segretario amministrativo**

Visto il Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 avente ad oggetto: *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*;

Considerato che all'art. 33 *"Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale"*, comma 4° del predetto Decreto Legge è previsto che le Amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere con oneri a carico del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 146, della legge 24.12.2007 n. 244, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, in unica soluzione, riferita al primo anno del biennio economico 2010/2011;

Considerato inoltre che il primo periodo del comma 146 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 testualmente recita:

*"146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2010-2011 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165"*;

Richiamato l'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, che all'art. 2, nel punto relativo all'Indennità di vacanza contrattuale, stabilisce che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto a partire dal mese successivo un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, e dopo sei mesi detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata;

Visto il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2008-2011 che prevede un tasso di inflazione programmato relativo all'anno 2010 pari al 1,5%;

Considerato che l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale è prevista in tutti i contratti dei dipendenti pubblici contrattualizzati che fanno riferimento agli artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e che l'art. 33, comma 4, del D.L. 185/2008 ha superato i richiami dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro alle procedure del D. Lgs. n. 165/2001;

Rilevato che alla data odierna non risulta rinnovato il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2010-2013 ed al biennio economico 2010-2011;

Richiamate inoltre le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in ordine al calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale, testualmente recita:

*"Indennità di vacanza contrattuale (art.33 d.l. n. 185/08) – Criteri di calcolo*  
*Per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego (articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009), si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. L'IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.*

*Si forniscono di seguito gli elementi di calcolo dell'emolumento:*

*a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5%*

*b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010*

*c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:*

*- da aprile a giugno 2010 30% del TIP*

*- da luglio 2010 50% del TIP*

*A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010.*

*N.B. Per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008-2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni - nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) e a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) - fino alla loro definitiva sottoscrizione.*

*In apposita sezione di questa pagina sono presenti le relative misure mensili, le modalità di calcolo e le decorrenze a suo tempo definite".*

Vista la tabella allegata con i predetti criteri di calcolo per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali, tabella che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 35, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) che dispone: *"...Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i*

*relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.*”;

Dato atto che, con riferimento all'anno 2010, si procederà a corrispondere al personale dipendente non dirigenziale la vacanza contrattuale, quale anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2010/2011, fino alla stipula definitiva del rinnovo contrattuale nell'entità mensile stabilita dalla sopra riportata tabella;

Ritenuto di dover corrispondere ai dipendenti dell'Ente gli importi di cui all'art. 33 del D.L. n. 185/2008 nei valori riportati nella Tabella Allegata alla presente deliberazione esercitando la facoltà concessa dal comma 4 del citato Decreto Legge in considerazione della necessità di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie, condividendo i principi e gli obiettivi che hanno determinato ed ispirato l'adozione del citato D.L. 185/2008;

Verificato che nel bilancio 2010 approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 22 dicembre 2009, risultano conservate le somme necessarie per la corresponsione dei benefici contrattuali, fra le spese per il personale, per il biennio economico 2010-2011;

Considerato che in sede di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro l'indennità di vacanza contrattuale sarà comunque riassorbita dagli aumenti previsti nei contratti stessi;

Richiamato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 6 del 22/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010/2012;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Segretario amministrativo, per il combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 16 dello Statuto dell'Istituto,

## **determina**

1. Di autorizzare il conguaglio per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data del 01/01/2010, nella misura prevista, per ogni categoria e singola posizione economica.

2. Di stabilire che, dal 1° aprile 2010, in favore del personale dipendente si continua a corrispondere la vacanza contrattuale quale anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2010/2011 (personale non dirigenziale), fino alla stipula definitiva dei rinnovi contrattuali del comparto Regioni Autonomie locali nell'entità mensile stabilita dalla tabella allegata.

4. Di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale come sopra erogata, verrà assorbita dal prossimo rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

5. Di dare altresì atto che la spesa conseguente, oneri riflessi ed Irap compresi, la cui entità verrà quantificata con la determinazione dirigenziale di liquidazione, trova copertura di impegno agli appositi capitoli di spesa del personale del Bilancio dell'esercizio finanziario 2010.

Cuneo, lì 31 marzo 2010

**Il Segretario amministrativo  
Oswaldo Milanesio**

---

---

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Effettuata la registrazione dell'impegno

Cuneo, lì 31 marzo 2010

IL SEGRETARIO  
Oswaldo Milanesio

---

---

---

Effettuato l'accertamento dell'entrata ai sensi dell'articolo 179 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Cuneo, lì 31 marzo 2010

IL SEGRETARIO  
Oswaldo Milanesio

---

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Istituto per 15 giorni consecutivi dal 31 marzo.2010, ai sensi dell'art.10, c. 3, del Regolamento.

Cuneo, lì\_15/04/2010

IL SEGRETARIO  
Oswaldo Milanesio

---